



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 02/02/2006

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2006, n. 59

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 20 aprile 2005 tra Regione Puglia ed il Comune di Rodi Garganico ai sensi della l.r. n° 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni e del Dlgs n. 267/2000 per la realizzazione di una struttura turistica - ricettiva da parte della Società "Santa Lucia s.a.s."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, in data 20 aprile 2005 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di RODI GARGANICO apposito "Accordo di Programma" autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 564 del 31.03.2005 per la realizzazione di una struttura turistica - ricettiva da parte della Società "SANTA LUCIA s.a.s.", in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente;

VISTA la deliberazione n° 15 del 18 maggio 2005, con la quale il Consiglio Comunale di RODI GARGANICO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è stata subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'inclusione dell'area d'intervento nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano e, ad esito positivo, di acquisizione del parere previsto per legge, nonché del parere del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale della Foreste di Foggia essendo le aree interessate dall'intervento gravate dal vincolo sismico ex art. 13 della L. n. 64/74 ed idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/1923;

VISTA l'attestazione rilasciata in data 22.12.2005 dal Direttore dell'U.T.C. del Comune di RODI GARGANICO da cui risulta che le aree oggetto di Accordo di Programma non ricadono nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano e non risultano incluse nel perimetro delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 22781 del 16.12.05;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" del PUTT

approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 564 del 31.03.2004 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 564/2005, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il vincolo paesaggistico ex Dlgs n. 42/2004 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione;
VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della Società "SANTA LUCIA s.a.s." dovrà essere fornita, al Comune di RODI GARGANICO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di RODI GARGANICO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di una struttura turistica ricettiva da parte della Società "SANTA LUCIA s.a.s." sottoscritto in data 20 aprile 2005 dalla Regione Puglia e dal Comune di RODI GARGANICO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 25 gennaio 2006

Vendola
